

DETERMINA N. 5/GIU DEL 21 SETTEMBRE 2026

Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Jesi (AN) per l'espletamento della funzione di difesa civica comunale da parte del Garante stesso.

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce a questa determina;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di disporre con propria determina in merito;

VISTO l'articolo 7, comma 2, lettera a), l'articolo 8, comma 1, lettera a) e l'articolo 8 bis della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia", previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia), il quale contiene anche l'attestazione che da questa determina non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

DETERMINA

1. di approvare lo schema di Convenzione tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Jesi (AN) per l'espletamento della funzione di difesa civica comunale da parte del Garante stesso che, allegato a questa determina sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al responsabile del procedimento e ai competenti uffici del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia" di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione di questa determina nonché ogni adempimento conseguente.

Giancarlo Giulianelli
GIANCARLO
GIULIANELLI
21.09.2026
14:06:18
GMT+02:00



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Articolo 11, commi 2 e 3 e articolo 15;
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona). Articolo 7, comma 2, lettera a); articolo 8, comma 1, lettera a); articolo 8 bis;
- legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010). Articolo 2, comma 186;
- decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni) convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42. Articolo 1, comma 1 quater.

Motivazione

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti all'ufficio del Difensore civico.

Nello svolgimento di detti compiti, in particolare per quanto qui di interesse, il Garante è chiamato ad intervenire d'ufficio o su richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o irregolarità compiuti da parte di uffici o servizi degli enti locali, in forma singola od associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi competenti (combinato disposto di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) e all'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 23/2008).

L'ordinamento giuridico, da un lato riconosce l'importanza strategica del difensore civico, il cui ufficio è svolto a garanzia della legalità, della trasparenza, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, concorrendo ad assicurare e promuovere il rispetto della dignità della persona e la tutela dei suoi diritti ed interessi; dall'altro, ha soppresso la figura del difensore civico comunale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), prevedendo la possibilità di attribuire le relative funzioni, mediante apposita convenzione, al Difensore civico della Provincia nel cui territorio rientra il Comune interessato, il quale assume in tal caso il nome di Difensore civico territoriale (articolo 2, comma 186 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010", così come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 1 quater del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni" convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42).

Di fatto la gran parte dei Comuni e delle Province ha raramente utilizzato la su richiamata facoltà, tanto che i cittadini si sono rivolti in misura sempre maggiore al Difensore civico regionale anche in relazione a "contenziosi" con i Comuni del territorio, rispetto ai quali però

quest'ultimo risulta non competente se non vi è apposita convenzione su espressa richiesta dell'Ente locale, come già detto.

Per quanto qui di interesse, in data 16 marzo 2023, il Garante ha stipulato l'apposita Convenzione con il Comune di Jesi per l'espletamento dei compiti inerenti all'ufficio della difesa civica comunale avente efficacia fino al termine del proprio incarico.

Ora, il Comune di Jesi ha manifestato l'interesse a sottoscrivere una nuova convenzione in continuità con la precedente (nota acquisita agli atti con protocollo n.1608 del 16 settembre 2026).

In considerazione della positiva esperienza maturata nell'ambito della precedente collaborazione, il Garante ha confermato l'interesse alla stipula di una nuova Convenzione con il Comune di Jesi per l'esercizio delle funzioni di difesa civica.

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge.

L'Ufficio del Garante ha pertanto elaborato il testo dello schema di Convenzione di cui all'Allegato A), definitivamente condiviso tra le parti.

Con riferimento a detto testo è utile sottolineare, qui di seguito, il contenuto delle sue principali disposizioni.

L'articolo 2 stabilisce l'oggetto della Convenzione, concernente l'espletamento dei compiti inerenti all'ufficio della difesa civica del Comune da parte del Garante e la finalità della stessa, in merito alla disciplina dello svolgimento delle relative attività.

Gli impegni delle Parti trovano la loro disciplina nell'articolo 3 sulla base del quale: il Comune si impegna ad assicurare piena e fattiva collaborazione nella fase istruttoria al Garante ed in particolare a dare riscontro ad eventuali sue richieste, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento delle stesse; il Garante si impegna a svolgere le stesse funzioni di difesa civica indicate all'articolo 7, nell'ambito di intervento e secondo le modalità previste dagli articoli 8 e 8 bis della legge regionale 23/2008 per conto del Comune.

La Convenzione, inoltre, definisce i responsabili dell'accordo (articolo 4), la durata dell'accordo, che è efficace fino al termine dell'incarico del Garante, coincidente con la durata della legislatura regionale (articolo 5) nonché la facoltà di recesso (articolo 6).

La riservatezza e il trattamento dei dati personali sono stabiliti all'articolo 7.

Le controversie, le disposizioni finali nonché la registrazione e la sottoscrizione della Convenzione sono stabilite rispettivamente agli articoli 8, 9 e 10.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata in questo documento istruttorio, si propone di adottare conforme determina.

La sottoscritta, infine, visti gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento

Cinzia Ceccaroli

Firmato digitalmente da:
Cinzia Ceccaroli
Data: 21/09/2026 13:03:40

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito a questa determina, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia).

Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il dirigente

Maria Rosa Zampa

Firmato digitalmente da: Maria Rosa Zampa
Data: 21/09/2026 13:39:49

Questa determina si compone di 7 pagine, di cui 3 pagine di allegati che costituiscono parte integrante della stessa.

Il dirigente

Maria Rosa Zampa

Firmato digitalmente da: Maria Rosa Zampa
Data: 21/09/2026 13:40:43

Allegato A)

Schema di Convenzione tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Jesi per l'espletamento della funzione di difesa civica comunale da parte del Garante stesso

TRA

il Garante regionale dei diritti della persona, nello svolgimento dei compiti inerenti all'ufficio del Difensore civico, di seguito "Garante", codice fiscale 80006310421, con sede ad Ancona in piazza Cavour n. 23, rappresentato dal medesimo Garante, Giancarlo Giulianelli,

E

il Comune di Jesi di seguito "Comune" codice fiscale e partita IVA 00135880425 con sede a Jesi (AN) in Piazza Indipendenza n. 1, rappresentato dal Segretario Generale e dirigente dell'Area Affari Generali e Legali Luigi Antonio Giovanni Albano

congiuntamente indicati come "le Parti",

VISTI

- il comma 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010);
- l'articolo 1 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni) convertito nella legge 26 marzo 2010, n. 42 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni);
- la lettera a) del comma 2 dell'articolo 7, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 e l'articolo 8 bis della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);
- l'articolo 11, commi 2 e 3 e l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

PREMESSO che

- le Parti hanno un comune interesse con riferimento all'oggetto della Convenzione;
- il Garante ed il Comune, rispettivamente con determina n. del..... e con deliberazione n. del hanno approvato il relativo schema di Convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Articolo 2
(Oggetto e finalità)

1. La Convenzione ha per oggetto l'espletamento dei compiti inerenti l'ufficio della difesa civica del Comune da parte del Garante ed è finalizzata a disciplinare lo svolgimento delle relative attività.

Articolo 3
(Impegni delle Parti)

- 1 Il Comune si impegna ad assicurare piena e fattiva collaborazione nella fase istruttoria al Garante ed in particolare a dare riscontro ad eventuali sue richieste, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento delle stesse.
- 2 Il Garante si impegna a svolgere le stesse funzioni di difesa civica indicate all'articolo 7, nell'ambito di intervento e secondo le modalità previste agli articoli 8 e 8bis della legge regionale 23/2008 per conto del Comune.

Articolo 4
(Responsabili dell'accordo)

1. Sono responsabili della Convenzione rispettivamente:
 - a) per il Garante, il Garante medesimo Giancarlo Giulianelli;
 - b) per il Comune, il Segretario Generale e dirigente dell'Area Affari Generali e Legali Luigi Antonio Giovanni Albano.

Articolo 5
(Durata dell'accordo)

1. La Convenzione è efficace a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione delle Parti e fino al termine dell'incarico del Garante, coincidente con la durata della legislatura regionale.

Articolo 6
(Recesso)

1. Alle Parti è data facoltà di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile.



Articolo 7

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano ad osservare e fare osservare la riservatezza su fatti e circostanze di cui vengono a conoscenza nell'ambito delle attività oggetto della Convenzione. In particolare, le Parti si impegnano a fare uso delle informazioni relative ai fatti e alle circostanze di cui vengono a conoscenza esclusivamente nell'ambito degli specifici procedimenti gestiti sulla base della Convenzione, limitando i soggetti che possono avervi accesso.
2. Le Parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ed effettuare il trattamento dei dati personali, per le attività e finalità oggetto della presente Convenzione, nella piena e totale osservanza delle normative in materia di tutela e protezione dei dati personali, 7 come indicato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Articolo 8

(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione della Convenzione, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente stabilito dalla Convenzione si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Articolo 10

(Registrazione e sottoscrizione)

1. La Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 4 della Tariffa Parte 2 del decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), con spese a carico della Parte interessata.
2. La Convenzione è sottoscritta con firma digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Garante
Giancarlo Giulianelli

Per il Comune di Jesi
Luigi Antonio Giovanni Albano